

Legge regionale 23 febbraio 2006 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese per:

- a)** il personale tecnico e ausiliario;
- b)** gli strumenti e le attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo per la sua durata; qualora le strumentazioni e le attrezzature abbiano una durata superiore a quella del progetto, sono considerate ammissibili a finanziamento per la quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto;
- c)** le quote di ammortamento dei terreni e dei fabbricati utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo corrispondenti alla durata del progetto, e la quota del canone di locazione sostenuta per la durata del progetto per fabbricati e terreni;
- d)** i servizi di consulenza sostenuti esclusivamente per l'attività di ricerca e di sviluppo, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e di know how a condizioni di mercato;
- e)** i costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca e di sviluppo e le altre spese generali.

2. Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente all'attività di ricerca e sviluppo del singolo progetto ammesso a finanziamento, è considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esso riferita.

3. Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto.

4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell'IVA qualora il fruitore non

abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.

(1)(2)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 47, L. R. 12/2009